

ROMA



DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

DIREZIONE PROMOZIONE TUTELA AMBIENTALE, BENESSERE DEGLI ANIMALI E AZIENDE AGRICOLE

**Servizio di gestione dell'Oasi felina di
Porta Portese ubicata in via Portuense n. 39**

CONVENZIONE

Direttore di Direzione
Dott. Marcello Visca

Responsabile del Procedimento
Marco Lombardi

TRA
ROMA CAPITALE
E
ASTA ONLUS

PER IL SERVIZIO DI CURA E GESTIONE DELL'OASI FELINA UBICATA IN VIA PORTUENSE N. 39 PER IL PERIODO DI 24 MESI, PER LA PRESENZA GATTI/DIE PREVISTA FINO A N. 250 UNITA'. CIG 8070603847

Importo complessivo per l'intero periodo
€170.000,00 oltre IVA.

L'anno 2020 il giorno 29 del mese di settembre dell'anno 2020 in Roma, presso la Direzione Promozione Tutela Ambientale del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, in via Circonvallazione Ostiense 191, sono presenti prestando adesione tramite firma digitale:

Da una parte:

- ROMA CAPITALE, come sopra rappresentata, d'ora in poi sarà indicata anche "Amministrazione Capitolina" o "Amministrazione Comunale" o semplicemente "Amministrazione" in persona del Direttore della Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere Animali e Aziende Agricole Dott. Visca nato a Roma il 20.01.1960 in forza dei poteri che gli derivano dall'articolo 107 comma 3 lettera c) del decreto legislativo 267 del 18.08.2000, nonché dal vigente Statuto di Roma Capitale, dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n.222 del 09/10/2017 e per ultimo con Ordinanza della Sindaca n. 49 del 16.03.2018

Dall'altra parte:

A.S.T.A. Associazione per la salute e la Tutela degli Animali con sede in via Sante Bargellini, 18 Roma Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale C.F. 96261900581, d'ora in poi sarà indicata anche con "l'Organismo" in persona del rappresentante legale dott.ssa Susanna Celsi nata a Roma il 02.08.1979

Premesso che:

il Dipartimento Tutela Ambientale è titolare, nel contesto delle sue attribuzioni e funzioni istituzionali, delle attività di tutela del benessere degli animali da affezione nonché, nel quadro più generale del contrasto al randagismo, dell'obbligo di assicurare il ricovero, la custodia e il mantenimento dei cani che a vario titolo necessitano di assistenza in strutture appositamente predisposte, così come previsto dalla vigente Legge Quadro 14 agosto 1991, n.281 e dalla Legge della

Regione Lazio 21.10.1997, n.34.

Ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012, è stata monitorata l'impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., come il Me.Pa, per l'accertata indisponibilità in relazione ai servizi analoghi a quelli in oggetto.

Con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/1290 del 23/10/2019 (Determina a contrarre) è stata indetta la gara con Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs n.50/2016 ai fini dell'affidamento della cura e gestione dell'Oasi Felina per il periodo di n. 24 mesi decorrenti dall'affidamento (e/o dalla stipula del contratto) e, contestualmente, sono stati altresì approvati tutti i documenti tecnici e amministrativi connessi.

L'Avviso d'Indizione di Gara, i suoi allegati e la stessa Determinazione Dirigenziale n. QL/1290 del 23/10/2019 sono stati pubblicati all'Albo Pretorio on line e sul sito web di Roma Capitale sezione Dipartimento Tutela Ambientale/tutti i bandi e concorsi in data 25/10/2019.

in forza dell'articolo 56 del d.lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 la stipula della convenzione con l'ente di volontariato aggiudicatario "può prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate" e "l'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime", mentre, qualora vengano riconosciuti importi ulteriori rispetto ai costi sostenuti, deve necessariamente trovare applicazione il Codice dei Contratti Pubblici.

Il bando approvato con Determinazione Dirigenziale n. QL 1290/2019, riservato alle sole Associazioni di volontariato iscritte al registro regionale, ha stabilito che una quota pari ad €123.412,31 oltre IVA degli importi impegnati fossero a rimborso dietro rendicontazione dei costi generali sostenuti, suddivisa in tre voci -rimborso per personale medico, per spese generali e per alimentazione- con possibilità di utilizzo del non speso a favore di una delle tre voci diverse, una ulteriore quota di € 94.587,69 per il costo del personale ausiliario da assumere per non meno di 51 ore a settimana e per 6 ore a

settimana del responsabile del servizio e una quota che riguarda gli oneri vari del servizio dal punto di vista organizzativo per € 2.000,00, non fossero assoggettate a rendicontazione.

La somma di € 2.000,00 soggetta a ribasso è direttamente collegata all'attività del Responsabile dell'Oasi Felina, che svolge il ruolo di referente unico per l'Amministrazione Capitolina e deve coordinare le attività progettuali, l'organizzazione del servizio e le azioni di monitoraggio del servizio reso, partecipare agli incontri eventualmente promossi dall'Amministrazione Capitolina in ordine alle tematiche inerenti il servizio reso.

Le somme di € 94.587,69 e di €2.000,00 non essendo previste come liquidabili a rendicontazione di quanto effettivamente speso e documentato, hanno imposto per la scelta del contraente l'applicazione del Codice dei Contratti Pubblici.

In data 13 novembre 2019 veniva pubblicato un "Avviso in addendum" all'Avviso d'Indizione di Gara prot. QL 89419 del 13.11.2019 nel quale si specificava che pur restando la prestazione della cura e gestione sui gatti stabilizzati nell'Oasi Felina richiesta nei limiti massimi di capienza di 250 gatti, nei 5 sopralluoghi effettuati precedentemente si era osservata la presenza di gatti all'interno della struttura comunale non superiore a 80 unità mentre si chiariva che il futuro aggiudicatario nelle scelte organizzative per la gestione del servizio si doveva sentire libero di effettuarle in quelle ritenute più opportune nel rispetto delle presenze minime settimanali di 51 + 6 ore degli addetti ai servizi indispensabili per il benessere degli animali.

Con Determinazione Dirigenziale rep. QL/1732 del 30/12/2019 si è proceduto all'approvazione della proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara del 30.12.2019, all'Associazione A.S.T.A. (ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE E LA TUTELA DEGLI ANIMALI) e all'approvazione dell'esecuzione anticipata della stipulanda convenzione in via d'urgenza.

La determinazione dirigenziale rep. QI/1732 del 30/12/2020, passato il vaglio contabile della Ragioneria comunale, diveniva esecutiva in data 31 gennaio 2020 e veniva pubblicata sul sito web istituzionale di Roma Capitale e sull'Albo Pretorio on line in data 3.2.2020.

Con nota prot. QL/103099 del 31 dicembre 2019 si disponeva l'affidamento tramite esecuzione anticipata della stipulanda convenzione in via d'urgenza ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del decreto legislativo 50/2016 a decorrere dal

01.01.2020 all'Associazione ASTA Onlus.

In data 01.04.2020 veniva pubblicata la sentenza del TAR del Lazio n.3750 sul ricorso RG 1327/2019 presentato dall'Associazione Arca Onlus.

Con Determinazione Dirigenziale n.QL/ 613 del 30.04.2020 è stata disposta la presa d'atto della sentenza del Tar del Lazio n.3750, si è approvato il proseguimento dell'affidamento dell'Oasi Felina in capo all'ASTA Onlus risultando evidente che i residui obblighi contrattuali fino al termine della procedura di aggiudicazione potevano essere rispettati solo dall'esecutore attualmente presente per le esigenze di carattere tecnico derivate dalla necessità di assicurare la cura e la sorveglianza medica sui felini e infine si è fissata la nuova seduta pubblica al giorno 19.05.2020 autorizzando il RUP della procedura alla rinnovazione parziale degli atti annullati dal Tar del Lazio alla luce dei principi esposti nella decisione n.3750/2020 al fine che la posizione della associazione concorrente, inizialmente esclusa e poi riammessa alla gara, risultasse tutelabile.

In data 19.05.2020, il RUP della procedura in seduta pubblica nella rinnovazione degli atti ha ammesso alla gara l'associazione ARCA onlus sulla base della sentenza del TAR del Lazio n. 3750 e ha dato lettura delle offerte economiche che sono risultate per: Ass.ne "i Gatti della Tiburtina. L'Oasi dei Mici di Roma Onlus di € 216.656,00 Ass.ne ASTA "Associazione Salute e Tutela Animali" ONLUS di € 170.000,00, Ass.ne Arca "Colonia Felina della Piramide" Onlus di €456.000,00.

Nei confronti dell'associazione ASTA onlus sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 80 e 81 del D. Lgs 50/2016:

in particolare con prot. QL/51534 del 22/07/2020 sono stati acquisiti i certificati penali senza alcuna iscrizione sull'attuale rappresentante legale dott.ssa Susanna Celsi e quello precedente dott. Maurizio Albano e sulla Associazione stessa, l'informazione dalla banca dati nazionale Antimafia prot. 0487699 -20191230, la nota dell'Agenzia delle Entrate prot. 9211/2020 sulla regolarità fiscale dell'associazione e la nota sulle verifiche antipantouflage del Dipartimento delle Risorse Umane prot. GB/34017 del 15.05.2020.

Con la Determinazione Dirigenziale rep QL/738 del 28.05.2020 l'appalto di servizio in oggetto è stato aggiudicato all'Associazione ASTA Onlus che, pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso,

in 170.000,00 oltre IVA per l'intero periodo contrattuale. Ai sensi del Capitolato le quote a rimborso delle spese potranno essere liquidate solo dopo rendicontazione delle effettive spese sostenute, entro i limiti massimi previsti mentre la quota prevista come contributo per il servizio potrà essere liquidata solo dopo l'attestazione della regolare esecuzione del servizio.

L'Asta onlus ha comunicato gli estremi identificativi del proprio conto corrente dedicato, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC con scadenza in data 06.01.2021, prot. QL/64265 del 15.09.2020.

Si dà atto della sottoscrizione da parte di ASTA Onlus con Italiana Assicurazioni SPA della cauzione definitiva n. polizza 2020/13/6482090 dell'appalto nella misura del 10% dell'importo contrattuale in data 14.01.2020 e dell'assicurazione per i danni a persone e cose n. polizza 2020/07/6182414.

Tutto ciò premesso e confermato, le parti, dando reciprocamente atto che tali premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente atto, sia ai fini della sua interpretazione che ai fini della sua corretta esecuzione, stipulano e convengono quanto segue:

Art. 1- Oggetto del servizio

Il presente convenzione ha per oggetto il servizio di cura e gestione dell'Oasi Felina di Porta Portese ubicata in Roma, Via Portuense n. 39, per una presenza gatti/die prevista fino a n. 250 unità.

La presente convenzione disciplina, altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto di servizio tra Roma Capitale e l'Organismo in relazione alle caratteristiche del servizio, comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (d'ora innanzi: Capitolato) e negli atti in esso richiamati.

Art. 2 - Riferimenti normativi

Integrano la disciplina del servizio, anche se non allegati:

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (d'ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall'A.N.AC. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'art. 216 del D.lgs. n. 50/20016;
- la Legge Quadro 14 agosto 1991, n. 281;
- la Legge della Regione Lazio 21 ottobre 1997, n. 34;

- la Deliberazione della Giunta della Regione Lazio n. 43 del 29 gennaio 2010;
- la Legge n.244/2007;
- il Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005;
- il D.lgs. n.81/2008 e ss.mm. e ii. "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge 266/1991 Legge Quadro sul volontariato;
- il D.lgs. n.159/2011 e ss.mm. e ii. "Codice delle leggi antimafia";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 "Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";
- la L. n.190/2012"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- la L. n.136/2010"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n.217/2010;
- il D.lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. n.196/2003"Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il D. L. n.95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- Il D.lgs. n.231/2001 e ss.mm. e ii. "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica";
- Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90".
- il "Protocollo di integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2017-2018-2019 approvato con la deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017;

- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

Art. 3 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio

L'appalto ha avuto decorrenza con l'affidamento anticipato in via d'urgenza dalla data 01.01.20020, per la durata massima di mesi 24 naturali e consecutivi, con scadenza il giorno 31.12.2021.

Con riferimento a quanto stabilito nella presente convenzione, nel prezzo del servizio s'intendono interamente remunerate da Roma Capitale all'Organismo tutte le prestazioni ed ogni altro onere, espresso e non, di cui al presente contratto, inerenti e conseguenti al servizio di cui trattasi.

Alla scadenza del contratto, su richiesta dell'Amministrazione, l'ASTA Onlus dovrà garantire la prosecuzione del servizio, al fine di non determinare soluzioni di continuità del servizio reso, con automatica decadenza del contratto stesso, qualora l'esito della successiva procedura di gara per la gestione dei medesimi servizi si determinasse prima della scadenza del periodo di rinnovo.

Art. 4 - Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo mensile dovuto da Roma Capitale all'Esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, al netto del ribasso offerto, è pari ad € 170.000,00 oltre IVA al 22% per l'intero periodo contrattuale con termine finale al 31.12.20021. Lo stesso sarà liquidato con cadenza di ogni due mesi, dopo rendicontazione delle spese sostenute come da regolari fatture prodotte e attestazione di regolare esecuzione del servizio ed invio della fattura elettronica nelle seguenti proporzioni: una quota pari ad €123.412,31 oltre IVA dietro rendicontazione dei costi generali sostenuti, suddivisa in tre voci -rimborso per personale medico, per spese generali e per alimentazione- con possibilità di utilizzo del non speso a favore di una delle tre voce diverse; l'ulteriore quota di €46.587,69 a seguito di attestazione di regolare esecuzione del servizio a cura del RUP.

Art. 5 - Oneri a carico dell'Organismo

- Sono a carico dell'Organismo, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel relativo Capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
- L' Organismo si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato allegato alla presente convenzione. Le prestazioni contrattuali dovranno essere conformi alle caratteristiche e alle specifiche indicate nel Capitolato. Nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo (Legge 281/1991, L.R. Lazio 34/1997), dal Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali (Deliberazione C.C. n. 275/2005) e dalle Direttive impartite dai competenti uffici dell'Amministrazione Capitolina, mirate a una corretta gestione sotto il profilo economico, amministrativo e funzionale dell'Oasi Felina di Porta Portese:
- l'Organismo si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale;
 - l'Organismo si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti organizzativi interni, nella struttura e negli organismi tecnici ed amministrativi.
 - l'Organismo si obbliga, inoltre, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
 - l'Organismo si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..
 - Ai sensi dell'art. 105, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 +
- l'Organismo è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
- in relazione al ribasso d'asta comprendente anche la voce 5 dell'allegato 7 "Calcolo Economico dell'Oasi Felina" l'Organismo s'impegna a sostituire in modo proporzionale al ribasso effettuato per tutta la durata del servizio il personale da

assumere a tempo parziale con i propri volontari che dovranno garantire la presenza minima oraria prevista nel Capitolato descrittivo e prestazionale indispensabile ad assicurare il benessere degli animali;

- sono a carico dell'Organismo, senza diritto ad alcun compenso, i seguenti ulteriori oneri: spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quant'altro richiamato nel Capitolato Generale del Comune di Roma, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie fotostatiche e fotografiche, di copiatura dattiloscritta dei relativi atti.
- Art. 6 - Gestione e monitoraggio delle adozioni, dei trasporti per procedere alle sterilizzazioni e dei trasferimenti ad altri siti indicati dall'amministrazione comunale in caso di soprannumero.

L' Organismo dovrà porre in essere ogni utile azione finalizzata alla promozione e alla realizzazione delle adozioni degli animali. Le adozioni conteggiabili nei report mensili saranno quelle "andate a buon fine" allo scadere del 14° giorno dalla fuoriuscita dalla struttura. Non saranno considerate adozioni le "uscite dalla struttura" di animali rimasti nella stessa per meno di 48 ore.

L' Organismo deve altresì assicurare il monitoraggio delle adozioni.

L'Amministrazione Capitolina deve essere portata a conoscenza dei dati anagrafici di ogni singolo adottante tramite l'invio del relativo modulo di adozione.

L' Organismo dovrà collaborare alle campagne di adozione promosse direttamente dall'Amministrazione Capitolina o da Enti/Soggetti dalla stessa incaricati.

L' Organismo dovrà provvedere in proprio con mezzi adeguati e a norma di legge ai trasporti dei gatti per procedere ai trasferimenti ad altri siti indicati dall'amministrazione comunale in caso di soprannumero dell'oasi felina.

Art. 7 - Organico

Nell'ambito dei servizi di cui ai precedenti articoli l'Organismo è tenuto a svolgere il servizio avvalendosi del personale dedicato assunto part-time e/o di personale volontario debitamente formato sulle tematiche specifiche oggetto del presente contratto.

L'affidamento della realizzazione del servizio non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra l'Amministrazione Capitolina ed i singoli operatori impiegati per l'espletamento del servizio.

I volontari impiegati e/o i dipendenti part-time devono possedere adeguata professionalità e deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..

L' Organismo deve assicurare che i propri volontari e dipendenti part-time:

- tengano un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservino tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, emanate dall'Amministrazione Capitolina;
- mantengano riservato ciò di cui verranno a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina o altro, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi.

L' Organismo è responsabile della scelta e del comportamento del proprio personale per il progetto e di quanto attiene ai rapporti con l'utenza e di collaborazione tra i propri volontari, quello dell'Amministrazione Capitolina, delle Aziende UU.SS.LL., dei veterinari, ecc. avente diretta causa con il servizio.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi di cui al presente articolo, o qualora siano riscontrate irregolarità, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione Capitolina si riserva nei casi gravi di procedere alla risoluzione della presente convenzione.

L' Organismo rimane comunque responsabile in ogni caso dell'operato dell'eventuale personale che presta la propria collaborazione all'interno della struttura dell'Oasi Felina di Porta Portese. L'Amministrazione Capitolina è sollevata da ogni rischio, danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente gestione, che dovesse verificarsi ai propri operatori, mezzi e attrezzature, nonché a persone o terzi o cose di terzi che venissero provocati nel corso della durata della convenzione.

Art. 8 - Responsabile del servizio

Il Responsabile del servizio - che svolge il ruolo di referente unico per l'Amministrazione Capitolina, - oltre al possesso dei requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 18.12.2006 n.866 deve:

- coordinare le attività progettuali;
- coordinare l'organizzazione del servizio;
- coordinare le azioni di monitoraggio del servizio reso;

Il Responsabile della gestione dovrà garantire la sua reperibilità per almeno 6 ore settimanali, indicando i giorni e le ore dedicate.

Il Responsabile della gestione dovrà partecipare agli incontri promossi dall'Amministrazione Capitolina in ordine alle tematiche inerenti il servizio reso.

Il nominativo del Responsabile della gestione e coordinatore delle attività dovrà restare invariato per tutta la durata della convenzione. Qualora si rendesse

necessaria la sua sostituzione, per cause di forza maggiore, la stessa dovrà essere effettuata con figure di pari professionalità ed esperienza.

Il nominativo del nuovo Responsabile della gestione e coordinatore delle attività dovrà essere tempestivamente comunicato all'Amministrazione Capitolina in via formale corredato dall'indirizzo, dal recapito telefonico e dalla copia autenticata del titolo di studio.

Art. 9 - Operatori

Gli operatori impegnati nel servizio, dovranno svolgere tutte le azioni finalizzate alla cura e al benessere degli animali presenti presso l'oasi felina.

Gli operatori, durante l'esecuzione del servizio, dovranno portare in modo visibile il cartellino identificativo, nel quale oltre alla dicitura "Servizio Benessere degli Animali" deve risultare il nome e cognome dell'operatore unitamente alla sua foto di riconoscimento.

Il cartellino identificativo è personale e può essere usato solo dal titolare.

I nominativi degli operatori devono essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione Capitolina in via formale.

Art. 10 - Sostituzione del personale

L'Organismo, per mantenere gli standard qualitativi previsti dal progetto, è tenuto a garantire la sostituzione del personale che per qualunque motivo si assenti dal servizio nelle ore in cui esso è previsto operativo verso il pubblico.

L'Organismo deve assicurare, inoltre, la formazione continua del personale impiegato nelle tematiche specifiche del servizio di che trattasi.

Art. 11 - Termini di esecuzione e penali

Termini di esecuzione

L'Organismo dovrà eseguire le prestazioni secondo la tempistica da individuare e concordare entro 7 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Penali

Salvi i casi di risoluzione contrattuale, ex art. 1456 c.c., per l'applicazione delle penali il R.U.P., qualora rilevi una difformità o carenze del servizio, procederà in contraddittorio con il referente dell'appalto.

Ove l'ammontare delle penali complessivamente applicate raggiunga il 10% dell'importo contrattuale riferito al contributo di gestione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ex art.1456 (clausola risolutiva espressa), dandone comunicazione all'appaltatore, mediante lettera raccomandata.

Le penali saranno applicate mediante decurtazioni dal primo pagamento utile.

L'Amministrazione, in caso di applicazione delle penali, si riserva comunque la facoltà di chiedere all'organismo il risarcimento del danno ulteriore.

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara;

- a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del contratto, una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative e del deposito cauzionale eccedente il termine di 5 giorni dopo la lettera di richiesta di consegna;
- b) una penale in misura giornaliera pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P.
- c) una penale del 5% del valore del contratto, nel caso di violazione da parte dell'Organismo - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità;
- d) Con particolare riferimento al servizio oggetto di gara si applicheranno le seguenti penali per tutte le fattispecie di violazioni sotto indicate e più in generale per tutte le violazioni relative all'inosservanza delle norme tecniche previste dal Capitolato per ciascuna infrazione constatata dalla Stazione Appaltante a seguito di verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, pari all'1 per cento dell'importo contrattuale, la penale non potrà, comunque, essere inferiore ad € 300,00.
 - Inosservanza di prescrizioni in materia di pulizia, manutenzione ed attrezzature;
 - Inosservanza di prescrizioni in materia di benessere, cura, alimentazione;
 - Inosservanza degli obblighi durante l'espletamento del servizio.

Art. 12 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni

Il R.U.P. provvederà periodicamente ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza.;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni del Capitolato;

3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso dell'appalto;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d'esecuzione. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'organismo ai sensi dell'articolo del presente schema di contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 108 comma 3 del Codice.

Art. 13 - Obblighi durante l'espletamento del servizio

L'Organismo è tenuto a garantire il servizio di cui al presente contratto, che deve essere svolto con la massima cura e senza interruzioni per tutta la durata della stessa, nel rigoroso rispetto delle previsioni, modalità, indicazioni e prescrizioni in esso contenute.

L'Organismo deve:

- assicurare la partecipazione ai gruppi di lavoro e ai coordinamenti promossi dall'Amministrazione Capitolina;
- inviare mensilmente i dati su presenze, affidi, adozioni e ogni dato inerente ogni singolo animale durante la permanenza nella struttura, attraverso l'implementazione della banca dati di monitoraggio istituita presso il Dipartimento Tutela Ambientale in formato elettronico;
- inviare una relazione riepilogativa mensile all'Ufficio Benessere degli Animali concernente l'andamento del servizio, secondo le indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione Capitolina;
- consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio al personale dell'Amministrazione Capitolina;
- consentire l'accesso nei locali e nei luoghi in cui si svolge il servizio ad ogni altro soggetto incaricato dall'Amministrazione Capitolina, per lo svolgimento di attività di monitoraggio, tutoraggio e valutazione in merito alla realizzazione del medesimo;
- mettere a disposizione dell'Amministrazione Capitolina copia dei materiali e dei

prodotti elaborati in sede di realizzazione del progetto e garantire che l'Amministrazione stessa possa disporre liberamente senza che alcuno abbia nulla a pretendere;

- inserire in ogni eventuale pubblicazione riguardante il servizio la dicitura: "Realizzato con il finanziamento di Roma Capitale";
- mantenere riservato ciò di cui verrà a conoscenza in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione Capitolina, durante l'espletamento del servizio di cui trattasi, astenendosi dal divulgare agli organi di stampa e/o di rete - senza previa autorizzazione dell'Amministrazione Capitolina - qualsiasi notizia relativa al servizio.

Il servizio deve essere espletato dall'Organismo a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla presente convenzione e da quanto proposto in sede di offerta.

Art. 14 - Modalità di soluzione delle controversie

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma.

È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Art. 15 - Garanzia definitiva

L'Organismo, come indicato in premessa, ha presentato la cauzione definitiva del 10% dell'importo contrattuale con la polizza fidejussoria n.2020/13/6482090: La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Organismo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante può richiedere all'Organismo la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Organismo.

L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al

pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei prestatori di servizio comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. L'Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica degli esecutori.

Art. 16 - Assicurazioni a carico dell'Organismo

L' Organismo assume in proprio le responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, per tutte le cause allo stesso normativamente addebitabili.

È a carico all'Organismo l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto di servizio, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi.

L'Organismo ha sottoscritto in data 17.01.2020 la polizza assicurativa 2020/07/6182414 con Italiana Assicurazioni SPA con i massimali previsti dal bando di gara.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Art. 17 - Subappalto.

È esclusa la cessione totale o parziale del rapporto contrattuale ovvero di ogni forma di subappalto.

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L' Organismo del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto

previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 19 - Protocollo di Integrità

Roma Capitale in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 10, ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019 con il quale ha modificato il "Protocollo di Integrità" di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.

Come accettato [e sottoscritto] dall'Organismo questi:

- 1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;
- 1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- 1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza vietate ai sensi della normativa vigente;
- 1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
- 1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- 1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- 1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni

tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

1.9 si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese/enti che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

Violazione del "Patto di Integrità"

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'Organismo - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile

e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.

Efficacia del "Patto di Integrità"

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l'art. 108 del Codice.

In particolare Roma Capitale può risolvere il presente contratto, in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del Codice cioè quando la modifica sostanziale altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a.1) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di offerenti diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

a.2) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;

a.3) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice.

Il contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, sarà comunque risolto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Risoluzione del contratto per grave inadempimento

Quando il RUP accerta che comportamenti dell'Organismo concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia alla Stazione Appaltante una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore. Su indicazione del responsabile unico del procedimento il Direttore della Stazione Appaltante formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette

controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto.

Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto

Il R.U.P. nel comunicare all' Organismo la determinazione dirigenziale di risoluzione del contratto dispone con preavviso di venti giorni per la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna. Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Organismo il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 del Codice.

Ulteriori casi di risoluzione del contratto

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

L'Organismo è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (entro 10 giorni dalla avvenuta consegna.

Art. 21 - Proroga

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Art. 23 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni, l'Organismo

deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati personali, per quanto riguarda i trattamenti di seguito specificati di cui è titolare Roma Capitale.

Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti:

- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
- organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.

L'Organismo dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

L'Organismo dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza. In caso di raggruppamento temporaneo di associazioni no profit, le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascun Organismo costituente il raggruppamento.

Art. 24- Spese di contratto ed accessorie

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'Organismo.

Art. 25 - Domicilio legale

L' Organismo deve eleggere e mantenere per tutta la durata del contratto un domicilio presso il territorio di Roma Capitale.

Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo pec, ovvero ovvero tramite altro mezzo consentito dalla legge, presso il suddetto domicilio eletto. Qualsiasi comunicazione fatta all'Aggiudicatario da Roma Capitale si considererà fatta personalmente al legale rappresentante. Si alleano polizze assicurative.

Per Roma Capitale Direzione Promozione
Tutela Ambientale e Benessere degli Animali

Il Direttore di Direzione

Per ASTA Onlus
Il Legale Rappresentante

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA URBIO Territorio di Albano Laziale	N. 2975	Serie ... 326	Data 29/10/2020	REGISTRATO CON EUROS 540,00	IL DIRIGENTE [Firma]
--	--------------	---------------	-----------------	-----------------------------------	-------------------------



POLIZZA FIDEJUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.lgs n. 50/2016

SCHEMA TIPO 1.2	GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
SCHEDA TECNICA 1.2	

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018

Garanzia fidejussoria n. 2020/13/6482090	Rilasciata da (direzione, dipendenza, agenzia ecc.) 295 Ag. MILANO ARCO
---	--

Contraente (Obbligato principale) A.S.T.A	C.F./P.I. 96261900581 - 96261900581
--	--

Sede ROMA	Via/p.zza n.civico V.LE ANGELICO 261	Cap 00195	Prov. RM
--------------	---	--------------	-------------

Stazione appaltante (Beneficiario) ROMA CAPITALE MUNICIPIO ROMA XV	Sede V. FLAMINIA 872 00191 ROMA RM
---	--

Descrizione opera / servizio / fornitura AGGIUDICAZIONE GARA A PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO NO PROFIT CON FINALITA' DI PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E/O DELL'AMBIENTE D'INCLUSIONE SOCIALE DELLE PERSONE DISABILI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'OASI FELINA COMUNALE DI VIA PORTUENSE 39 E DEI SERVIZI CONNESSI DI TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE DELLA PREDETTA OASI PER 24 MESI - CIG 8070603847	Luogo di esecuzione ROMA CAPITALE
---	--------------------------------------

Costo aggiudicazione € 170.000,00	Ribasso % d'asta 0,000	Somma garantita 10,00 % costo opera € 17.000,00
--------------------------------------	---------------------------	--

Premio per il periodo dal 14/01/2020 al 14/01/2021 Euro 170.00

Il Contraente e il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fidejussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Emessa in MILANO il 14/01/2020.

IL CONTRAENTE
 GIULIO DI ARITTO
 Via Cassanese, 11 - 00191 ROMA

Il Garante
 ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

[Signature]


Dipartimento Tutela Ambientale
 15 SET. 2020
 Prot. QL. 64322

Esemplare per l'Ente Garante

Esemplare per la Direzione

Esemplare per il Contraente

Esemplare per l'Agenzia





SCHEMA TIPO 1.2 D.M. n. 31 del 19/01/2018

GARANZIA FIDEJUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA GARANTE E STAZIONE APPALTANTE

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
 - b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
 - c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.
- La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto.
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'astasuperiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Esempio per l'Ente Garante

Esempio per la Direzione

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia



Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

AGENZIA : MILANO ARCO POLIZZA n. : 2020/13/6482090

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

 Esempio per l'Ente Garantito Esempio per la Direzione Esempio per il Contraente Esempio per l'Agenzia

litome A329509



www.italiana.it

italiana.cauzioni@pec.italiana.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05.07.82 - Gazz. Uff. 09.07.82 n. 187

NUMERO DI POLIZZA: 202013/6482090

AGENZIA (295/UF8) - MILANO ARCO
 ITALNEXT SRL
 CONTRAENTE A.S.T.A

CODICE FISCALE 96261900581

PARTITA IVA 96261900581

V LE ANGELICO 261 00195 - ROMA (RM)

DECORRENZA CONTRATTO		SCADENZA CONTRATTO		DURATA CONTRATTO			DATA PRIMA SCADENZA			FRAZIONAMENTO EMISSIONE		FRAZIONAMENTO PROROGA	
g 14 m 01 a 2020		g 14 m 01 a 2021		g 01 m 00 a 00			g 14 m 01 a 2021			Unico		Annuale	
SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE		NS. DELEGA	NS. QUOTA	COD. DEL		N. POLIZZA DELEGATARIA		IMPORTO CAUZIONE	
												17.000,00	
				120,89		30,22		0,00		18,89		TOTALE PRIMA RATA EURO 170,00	
				120,89		30,22		0,00		18,89		TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 170,00	
TAC RINVIATO	NUM. VARIAZIONE	COOBLIGATI	CODICE RISCHIO	CONTROGARANZIE		RISCHIO COMUNE			POLIZZA COLLEGATA			CODICE DI AGGREGAZIONE	
SI		No	118										

SCHEMA TIPO 1.2 D.M. 31 del 19/01/2018 **GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA**

CONDIZIONI CHE REGOLANO IL RAPPORTO TRA CONTRAENTE E GARANTE

PREMESSO

- che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2. "Garanzia fideiussoria definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2. di cui al D.M. n.31 del 19/01/2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10/04/2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103, comma 1 del D. lgs n. 50/2016;
 - la sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni disciplinate nello Schema Tipo.
- Il Contraente e il Contraente, integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

- Art. 9 - Premio** - Il premio è stato calcolato, di comune accordo fra il Garante ed il Contraente, in via anticipata e per la durata indicata nel frontespizio. Tale calcolo tiene conto:
- dei lavori che si prevede potranno essere realizzati sulla base del cronoprogramma dell'appalto;
 - delle conseguenti riduzioni del massimale di polizza in base alla normativa vigente
- Il premio incassato resta in ogni caso acquisito al Garante che non è tenuto ad effettuare alcun rimborso in favore del Contraente. Allo scadere del predetto periodo il Garante, sulla base della documentazione fornita dal Contraente a termini di legge, provvederà a redigere apposita appendice per dare formalmente atto alla riduzione eventualmente risultante in seguito all'effettivo svolgimento del contratto di appalto. In tale sede si provvederà a calcolare l'eventuale premio di proroga. Tali supplementi saranno dovuti in via anticipata per i periodi e nella misura indicata nell'appendice di cui al precedente comma.
- Art. 10 - Regresso** - Il Contraente si impegna a rimborsare a semplice richiesta del Garante tutte le somme da questo versate in forza della polizza per capitale, interessi o spese (compreso quello necessario per il recupero delle somme versate) con espressa rinuncia ad ogni eccezione od in particolare quelle previste dall'art. 1952 c.c.. Gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 decorreranno automaticamente trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
- Art. 11 - Imposte e tasse** - Le imposte, le tasse ed i contributi o tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Garante.

Esemplare per la Direzione Esemplare per il Contraente Esemplare per l'Agenzia



www.italiana.it

italiana.eucauzioni@pec.italiana.it

Autorizzazione all'esercizio del Ramo Cauzioni Decreto Ministeriale del 05/07/82 - Gazz. Uff. 09/07/82 n. 187

AGENZIA : MILANO ARCO

POLIZZA n. : 2020/13/6482090

Art. 12 - Deposito cautelativo - Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione dalle garanzie di polizza o protrondere dallo stesso o dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Stazione Appaltante o di altri Enti Garantiti;
- b) sopravvenuta insolenza del Contraente, protesti o esecuzioni a suo carico ed ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessione del Contraente;
- d) ogni ipotesi di rilevante ritardo nella esecuzione o di sospensione dei lavori non concordata con la Stazione Appaltante anche se dipendente da fatto non imputabile al Contraente, escluse le cause di forza maggiore;
- e) ogni ipotesi di mancata osservanza di ordini e/o intimazioni provenienti dalla Direzione Lavori;
- f) ogni ipotesi di inadempimento del Contraente agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) mancato pagamento dei premi di proroga riferiti alla presente o ad altre polizze stipulate con il Garante;
- h) inadempienza del Contraente in ordine al rimborso di somme pagate dal Garante o da altro fidejussore anche per obbligazioni principali diverse rispetto a quella qui garantita.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite al Garante a garanzia del regresso fintanto che il Garante stesso non venga liberato dagli obblighi tutti nascenti dalla polizza.

Verificatasi la liberazione dalla garanzia il Garante restituirà al Contraente, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

In caso di svincolo parziale ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.lgs n. 50/2016 il Garante restituirà le somme proporzionate allo svincolo conseguito.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato a utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione dalla garanzia attraverso la costituzione di cauzione in numerario a favore della Stazione Appaltante, sia per effettuare il pagamento della somma garantita, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata dal Contraente.

Art. 13 - Comunicazioni - Fermo quanto previsto dall'art. 6 dello Schema Tipo, le comunicazioni inerenti alla gestione della polizza provenienti dal Contraente potranno essere inviate anche, con la stessa forma, alla Agenzia che ha in carico la polizza.

Art. 14 - Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto, è competente anche a scelta della parte attrice l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente.

La presente polizza è emessa in MILANO il 14/01/2020.

IL CONTRAENTE



Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare specificamente i seguenti punti delle Condizioni Generali: Art. 10 (Regresso - Rinuncia alle eccezioni comprese quelle previste all'art. 1952 C.C.); Art. 12 (Deposito cautelativo - Utilizzo delle somme); Art. 14 (Foro competente).

IL CONTRAENTE

ONLUS D'DIRITTO

IL CONTRAENTE, con la firma dichiara di aver ricevuto la Nota Informativa Mod. CALZ 59502

Il premio è stato incassato il 14/1/2020 (l'Agenzia)

Esempio per la Direzione

Esempio per il Contraente

Esempio per l'Agenzia
Utente A329509

Mod 5104 CALI_1



1189500000926367



ALLEGATO

AGENZIA : MILANO ARCO POLIZZA n. : 2020/13/6482090 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA A TESTO LIBERO

A MAGGIOR PRECISAZIONE DI QUANTO RIPORTATO IN POLIZZA:

- IL CONTRAENTE DI POLIZZA E': A.S.T.A ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE E TUTELA DEGLI ANIMALI;
- IL BENEFICIARIO DI POLIZZA E': ROMA - Dipartimento Tutela Ambientale Direzione - Promozione Tutela Ambientale - Benessere degli Animali - Aziende Agricole

FERMO IL RESTO.

La presente polizza è emessa in MILANO il 14/01/2020.

IL CONTRAENTE :
ONLUS DI DIRITTO
Ponte D'Arco, Km. 1, 05187 Quarrata

Il Garante
ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.



NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Nota informativa predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e disposizioni ISVAP.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

La Società Italiana Assicurazioni S.p.A., fondata nel 1889, ha sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed all'esercizio del Ramo Cauzioni dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, con decreto del 5/7/1982, pubblicato sulla G. U. n. 187 del 9/7/1982.

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO

A) **LEGISLAZIONE** - Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Italiana Assicurazioni indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

B) RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001 e-mail: benvenutitaliana@italiana.it. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarica, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

INFORMAZIONI

Italiana Assicurazioni S.p.a. è a disposizione della Clientela con il Servizio "Benvenuti in Italiana" Italiana Assicurazioni, Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano, Numero Verde 800-101313 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02 39717001, e-mail: benvenutitaliana@italiana.it anche per informazioni o chiarimenti di carattere generale.

C) **TERMINI DI PRESCRIZIONE** - Nell'assicurazione del Ramo Cauzioni i diritti del beneficiario della polizza si prescrivono nel termine previsto dalla legge per l'estinzione dell'obbligazione principale.

Si richiama l'attenzione del Contraente

sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.

AGENZIA DUEMME CAPRI SAS DI M. CAPRI & C

DUEMME CAPRI SAS DI M. CAPRI & C

CONTRAENTE A.S.T.A. ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE E TUTELA DEGLI

DOMICILIO VIA SANTE BARGELLINI 10

SEMPREGGIA CONTRATTO

SCADENZA CONTRATTO

DURATA CONTRATTO

ROMA

DATA PRIMA SCADENZA

RATEAZIONE

REINNOVAZIONE

20 01 2020

20 01 2021

01 00 00

20 07 2020

Semestrale

NO

CODICE AFA

2020/07/6182414

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

96261900581

NUMERO DI POLIZZA

NUMERO DI VARIAZIONE

SUB ASSENA

SIFT 03005

SOSTITUISCE LE POLIZZE				COASSICURAZIONE	RIS. DELEGATA	NS QUOTA	COD. DEL.	DELEGATARIO	N POLIZZA DELEGATARIO	
NUMERO	DATA	DATA	DATA							
				227,99		22,31		0,00	55,70	TOTALE PRIMA RATA EURO 306,00
- TOTALE PREMIO NETTO				227,99	ACCESSORI		22,31	0,00	55,70	TOTALE RATE SUCCESSIVE EURO 306,00
TAC R. SOGG.	REG. PREMIO	TEMP. D.	PROG.	CODICE RISCHIO	RISCHIO COMUNE		POLIZZA COLLEGATA		CODICE DI AGGIORNAMENTO	
NO	NO	NO	D	29995	NO	NO	NO	NO	NO	NO

L'imposta è maggiorata dell'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002.

Il pagamento del premio è convenuto con rateazione Semestrale.
 E' possibile pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante (entro i limiti previsti dalla normativa in vigore), assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).

RISCHIO ASSICURATO

La garanzia è prestata per la responsabilità civile davanti ai sensi di legge all'Assicurato nella sua qualità di (VARIE RISCHI DIVERSI)

Ubicazione: =====

Posizioni INAIL: =====

MASSIMALI DI GARANZIA

R.C.T.
 MASSIMALE PER SINISTRO 1.100.000
 Con il limite PER PERSONA 1.100.000
 Con il limite PER COSE 1.100.000

R.C.O.
 MASSIMALE PER SINISTRO 1.100.000
 Con il limite PER PERSONA 1.100.000

E' operante la garanzia per la quale è stato indicato il massimale.

NORME AGGIUNTIVE

Si intendono operanti le Norme Aggiuntive di cui alle lettere ===== del Mod. RCG55121 Ed. 05/2019.

PREMIO

Mercedi/retribuzioni	===== x ===== % ₀	Premio netto euro	=====
Valore	===== x ===== % ₁	Premio netto euro	=====
Addetti	===== x ===== % ₂	Premio netto euro	=====
Fallurato	===== x ===== % ₃	Premio netto euro	=====
Superficie/estensione	x	Premio netto euro	446,17
Unifa assicurate	premio concordato	Premio netto euro	446,17
TOTALE PREMIO NETTO ANNUO euro			446,17

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO

- a) Non si sono verificati sinistri o circostanze nell'ultimo biennio che hanno provocato o possono far presumere richieste di danno.
 - b) Nell'ultimo biennio non sono stati annullati contratti inerenti le garanzie prestata con la presente polizza.
 - c) Non esistono altre assicurazioni in corso per i medesimi rischi assicurati con la presente polizza.
- Le dichiarazioni non veritiere, inaspettate o reticenti rese dal Contraente o dall'Assicurato possono compromettere il diritto alla prestazione.



www.italiana.it

AGENZIA: DUEMME CAPRI SAS DI M. CAPRI & C

POLIZZA n.: 202D/07/6182414

Formano parte integrante del contratto le Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55121 Ed. 05/2019, che il Contraente dichiara di approvare, nonché il Mod. 54056;

La presente scheda di polizza è emessa a ROMA il 17/01/2020.

IL CONTRAENTE

Carlo Di Diritto
Carlo Di Diritto
Via ...
00144 Roma

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Direttore Generale

Roberto Spas

Agli effetti degli artt. 1344 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione Mod. RCG55121 Ed. 05/2019: Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 9 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta due mesi prima della scadenza); Art. 16 (Obbligo di comunicare alla Società tutti gli elementi per la regolazione del premio); Art. 19 (Gestione delle vertenze di danno - Spese legali).

IL CONTRAENTE

Carlo Di Diritto
Carlo Di Diritto
Via ...
00144 Roma

IL CONTRAENTE, con la firma, dichiara di aver ricevuto il DIP Danni Mod. RCG55121/DA Ed. 10/2018, il DIP aggiuntivo Danni Mod. RCG55121/DA Ed. 07/2019 o le Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario dei termini Mod. RCG55121 Ed. 05/2019.

Servizio Clienti Bonvegni in Italiana 800-101313
Dal lunedì al sabato dalle 8 Alle 20

Il premio è stato
necessario

L'Agente



ALLEGATO

AGENZIA: DUEMME CAPRI SAS DI M. CAPRI & C POLIZZA n. 2020/07/6182414 DELLA QUALE FORMA PARTE INTEGRANTE

CLAUSOLA
Si intendono assicurati n.7 volontari e 3 addetti, come risultante dai registri tenuti dalla Contraente, svolgenti la propria attività nell'Oasi Felina di Porta
Partese,
sita in Via Portuense, n.39 - Roma
Si intende operante una franchigia per sinistro di € 250, per danni a cose.

IL CONTRAENTE

ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Direttore Generale

